



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.  
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore  
Amministrativo

La Direttrice  
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore  
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

## IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Francesca Maria Carini

<b>PREMESSO CHE</b>	<p>-con atto di citazione regolarmente notificato in data 20 aprile 2022, il sig. G.S. ha convenuto in giudizio quest'Azienda chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito di intervento chirurgico cui si era sottoposto in data 30 marzo 2019 presso il nosocomio aziendale;</p> <p>-in particolare, lo stesso ha rappresentato di essersi sottoposto ad intervento chirurgico di <i>"riduzione e sintesi con placca e viti Zimmer al perone, 2 viti con rondella al malleolo tibiale e vite tricorticale"</i> e che, successivamente, il quadro clinico della fattura è degenerato in <i>"osteomielite hemolyticus"</i>;</p> <p>-per tale ragione, in data 16 giugno 2020 il sig. G.S. è stato sottoposto presso l'U.O. di chirurgia plastica ad intervento di <i>"bonifica ossea perone e tibia sx con posizionamento di cemento antibiotato e autoinnesto di lembo muscolare e cutaneo per la perdita di sostanza"</i>;</p> <p>-persistendo il dolore alla caviglia sx e la deiezione di liquido in sede di ferita, nel luglio 2020, sempre presso la chirurgia plastica di quest'Azienda, è stato sottoposto a toilette della ferita chirurgica ed autoinnesto cutaneo medicato;</p> <p>- da ultimo, a seguito di diagnosi di <i>"osteomielite cronica, trattata con autoinnesto cutaneo non attecchito con presenza di stafilococco aureus all'esame battereologico"</i> è stato sottoposto ad intervento di amputazione trans-tibiale della gamba sinistra;</p> <p>-al giudizio è stato assegnato il numero di R.G. 5612/2022 e che l'Azienda è stata assistita dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;</p> <p>- il giudizio è stato istruito con apposita c.t.u. a cura dei dott.ri Ammoscato e Cannà, i quali hanno riconosciuto un nesso causale tra i danni patiti dal sig. G.S. e l'operato dei sanitari, rappresentando che <i>"L'infezione evidenziata rientra, per tempi e caratteristiche clinico microbiologiche, nelle I.C.A. del sito chirurgico ed appare correlabile, con il criterio della preponderanza, all'intervento chirurgico effettuato presso il Policlinico di Palermo"</i>;</p> <p>-per quanto concerne gli esiti subiti dal paziente (amputazione transtibiale arto inferiore di sinistra), <i>"appare corretto riconoscere un danno biologico pari al 50% (cinquanta per cento) e che "Nel caso in specie, quindi, da considerare un maggior danno pari al 40% (quaranta per cento). Per quanto attiene il periodo di inabilità temporanea da ricondurre esclusivamente all'iter clinico-terapeutico determinatosi a causa del processo infettivo, non considerando quindi il periodo di inabilità temporanea atteso quantificabile in circa 150 giorni, tenuto conto di quanto documentato in atti, appare corretto riconoscere un periodo di ITA pari a mesi 6 (sei), un periodo di ITP al 75% pari a mesi 12 (dodici) ed un periodo di ITP al 50% pari a mesi 6 (sei)"</i>;</p>
<b>DATO ATTO</b>	<p>-che nel corso del giudizio il Giudice Istruttore ha, con ordinanza del 25 settembre 2025, avanzato proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., ritenendo la causa matura per la decisione, prevedendo la corresponsione a carico dell'Azienda della somma onnicomprensiva di € 600.000,00 a titolo di sorte e di € 25.000,00 a titolo di spese di lite, oltre il pagamento della c.t.u.;</p> <p>-che si è proceduto ad apposita istruttoria, al fine di vagliare la congruità della proposta avanzata, culminata nella seduta del 27 ottobre 2025 del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri ove il c.t.p. dott. Rubino, letta la relazione, ha rappresentato di non condividere la quantificazione del danno formulata dai</p>

CC.TT.UU, ritenendo che *“per l’amputazione dell’arto, le tabelle del danno biologico prevedono una percentuale complessiva inferiore al 50%, in particolare se l’arto è protesizzabile”*;

-che il CAVS, dunque, preso atto delle considerazioni del c.t.p. ha ritenuto non accettabile la proposta conciliativa giudiziale avanzata dal Giudice e ha invitato il Dott. Rubino a rendere apposita relazione a supporto della mancata adesione;

-che tale relazione, resa dal Dott. Rubino in data 29 ottobre 2025, è stata trasmessa all’Avvocatura Distrettuale con pec prot. n. 64159/2025, al fine di rappresentare la volontà di non adesione alla proposta conciliativa;

-che in data 18 dicembre 2025, il procedimento *de quo* si è concluso con sentenza n. 5117/2025, notificata ai fini esecutivi dall’Avv. Greco con prot. n. 1503/2026 ove l’Azienda è stata condannata al pagamento di:

-euro 438.835,93, oltre a interessi al tasso di cui all’art 1284 c 4 c.c. dalla pronuncia al soddisfo a titolo di sorte, da corrispondere in favore del sig. G.S.;

- euro 22.457, oltre a spese Generali (15%) cpa e iva nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, a titolo di spese di lite.

-che la sentenza ha, infine, posto a carico dell’Azienda le spese di c.t.u.;

-che l’Avvocatura Distrettuale di Palermo, con nota pec prot. n. 1582/2026, nel comunicare la citata sentenza, ha chiesto se fosse o meno intendimento dell’Azienda impugnare la stessa;

-che con nota pec prot. n. 8041/2026 la proponente Unità ha richiesto all’Avvocatura di esprimere un parere in ordine alla proposizione di gravame avverso alla *“sola statuizione degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.”*;

-che con pec assunta al prot. gen. n. 8310/2026, l’Avvocatura ha rappresentato che, nonostante la giurisprudenza non sia unanime nel riconoscimento degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. in caso di debiti non scaturenti da transazioni commerciali, la decorrenza degli stessi decorra per legge dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche dalla sentenza, come statuito dal Giudice nel provvedimento *de quo* e che, dunque, *“il capo della pronuncia di cui si disquisisce, paradossalmente, finisce per ledere maggiormente la posizione del Sig. S\*, fornendo una interpretazione estremamente restrittiva del comma 4, ben distante da quella della Corte di Cassazione. Ad ogni modo, si sconsiglia la proposizione del gravame anche al fine di evitare la proposizione dell’appello incidentale della controparte, con possibile, ulteriore aggravio di costi per l’Azienda. Si invita, pertanto, a prestare acquiescenza alla decisione del Tribunale e si comunica l’archiviazione della pratica”*;

-che la proponente Unità ha, dunque, avviato l’istruttoria al fine dell’esecuzione della sentenza *de qua* richiedendo all’Avv. Greco con pec prot. n. 26269/26 chiarimenti in ordini al regime fiscale adottato e all’eventuale pagamento degli acconti di c.t.u. da parte del suo assistito;

-che il predetto legale ha riscontrato tale nota con pec assunta al protocollo generale n. 27057/2026, significando e dando prova del pagamento a carico del suo assistito della somma di € 2.869,44 a titolo di spese di c.t.u a fronte del totale di € 3.904,00, giusto provvedimento di liquidazione giudiziale, la cui differenza sarà liquidata con successiva deliberazione o determina nei confronti dei cc.tt.uu;

-che la proponente Unità ha, inoltre, richiesto dei chiarimenti in ordine all’effettiva facoltà dell’Avv. Greco di mettere in esecuzione la predetta sentenza, stante che nel provvedimento giudiziale *de quo* compare differente nominativo quale legale difensore del sig. G.S.;

-che l’Avv. Greco con nota pec assunta al protocollo generale n. 27231/2026 ha trasmesso atto di revoca del mandato a firma del sig. G.S. ed inoltrato a mezzo raccomandata al precedente difensore nonché procura ove si evince la facoltà a

	lui conferita di incassare le somme riferibili al procedimento <i>de quo</i> ;
<b>RAVVISATA</b>	la necessità di procedere all'esecuzione della sentenza <i>de qua</i> , stante l'avvenuta notificazione del titolo esecutivo da parte dell'Avv. Greco; la necessità di dotare il presente atto della clausola d'immediata esecuzione al fine da evitare l'avvio di azioni esecutive;
<b>DATO ATTO</b>	che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

### PROPONE DI

<b>PRENDERE ATTO</b>	della sentenza n. 5117/2025 resa nel procedimento R.G. n. 5612/2022 in data 18 dicembre 2025 dal Tribunale di Palermo – III Sez. Civ.;
<b>RITENUTO</b>	di dovere dare esecuzione alle statuizioni ivi emarginate e dunque di procedere al pagamento di: -€ <b>456.286,57</b> (€ 438.835,93 per sorte ed € 17.450,64 di interessi di mora ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla data della sentenza al 10 maggio 2026) in favore del sig. G.S.; -€ <b>2.869,44</b> in favore del sig. G.S. a titolo di spese sostenute in favore dei c.t.u e poste definitivamente a carico di quest'Azienda in sentenza; -€ <b>27.602,35</b> (€ <b>22.457,00</b> per onorari, € <b>3.368,55</b> spese generali ed € <b>1.033,02</b> cpa) in favore del legale distrattario Avv. Giuseppe Greco; -€ <b>5.165,11</b> andranno versati in favore dell'Erario a titolo di ritenuta d'acconto, dal momento che l'Avv. Greco ha dichiarato di aderire al regime ordinario; la liquidazione degli ulteriori importi in favore dei cc.tt.uu. avrà luogo con successiva proposta deliberativa;
<b>LIQUIDARE E PAGARE</b>	i sopracitati importi dovuti al sig. G.S. a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di relativi interessi; all'Avv. Greco a titolo di spese legali e all'Erario a titolo di ritenuta d'acconto;
<b>AUTORIZZARE</b>	pertanto, l'Area Economico-Finanziaria ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento: <b><u>-€ 459.156,01 in favore del sig. G.S.;</u></b> <b><u>-€ 27.602,35 in favore del legale distrattario Avv. Giuseppe Emanuele Greco;</u></b> <b><u>€5.165,11 in favore dell'Erario, a titolo di ritenuta d'acconto.</u></b>
<b>IMPUTARE</b>	il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € <b>491.923,47</b> sul conto <b>2.02.02.01.0101 – FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI 2026</b> , attingendo all'accantonamento effettuato per la posizione in esame al IV trimestre 2025.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;  
Assistito dal segretario verbalizzante;

**DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.